

N. 1502

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FASSONE, SALVI, SALVATO, BARBIERI,
BONFIETTI, CALVI, RUSSO, SENESE e DUVA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1996

Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale
e interventi collegati

ONOREVOLI SENATORI. - 1. Con sentenza 18 maggio-3 giugno 1992, n. 254, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il comma 2 dell'articolo 513 del codice di procedura penale «nella parte in cui non prevede che il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali delle dichiarazioni di cui al primo comma del medesimo articolo, rese dalle persone indicate nell'articolo 210, qualora queste si avvalgano della facoltà di non rispondere».

Per effetto di tale pronuncia accade ormai abitualmente che imputati di reati connessi o collegati, i quali hanno reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di altre persone, e la cui posizione sia per qualsiasi ragione separata da quella di costoro, si avvalgano in dibattimento della facoltà di non rispondere, in tal modo consentendo che le loro dichiarazioni precedenti siano lette, e quindi utilizzate dal giudice, senza che l'accusato abbia la possibilità di esercitare il contraddittorio dibattimentale con il suo accusatore.

La situazione, ripetutamente lamentata, esige un intervento correttivo, che ripristini le legittime facoltà di difesa connaturate ad un modello processuale accusatorio. Peraltro il correttivo non può passare attraverso la mera introduzione di un divieto di lettura delle dichiarazioni precedenti, poichè esso si limiterebbe a sancire (e per di più in modo esplicito, mentre in precedenza la conclusione ritenuta illegittima era ricavata in via interpretativa) la disciplina processuale dichiarata incostituzionale dalla Corte.

Occorre dunque rinvenire una soluzione che si sottragga ad una nuova censura, muovendo dalle cadenze argomentative contenute nella sentenza n. 254 del 1992.

2. L'impianto originario dell'articolo 513 del codice di procedura penale stabiliva, nel primo comma, il principio in forza del qua-

le l'imputato non può mutare il regime di utilizzabilità delle proprie dichiarazioni a seconda del contegno dibattimentale che egli decida di assumere. L'imputato, in altre parole, è libero di comparire o di non comparire, di sottoporsi all'esame o non sottoporsi, di rispondere a specifiche domande o non rispondere: ma le sue scelte non possono privare il processo di elementi di prova da lui stesso in precedenza forniti, quando la sede nella quale egli ha reso le dichiarazioni sia stata una sede «garantita» (la sentenza 20-24 febbraio 1995, n. 60, della Corte ha ulteriormente sottolineato questo principio, rendendo utilizzabili anche le precedenti dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria in forza di delega ricevuta dal pubblico ministero).

Il comma 2 dell'articolo 513, invece, stabiliva un regime parzialmente diverso a proposito delle «persone indicate nell'articolo 210» (che, per sintesi di linguaggio, possono essere indicate con il termine di «imputato connesso o collegato»). Per queste persone la norma disponeva, e tuttora dispone innanzi tutto che occorre fare ogni sforzo per addurle al dibattimento, se del caso ordinandone l'accompagnamento coattivo; e che solo «se non è possibile ottenere la presenza» si può dare lettura dei verbali delle dichiarazioni rese in precedenza. Per conseguenza, la dottrina e la giurisprudenza largamente prevalenti interpretavano la disposizione nel senso che, qualora il dichiarante fosse comparso e si fosse avvalso della facoltà di non rispondere, delle dichiarazioni anteriori non si potesse dare lettura.

La Corte costituzionale ha osservato che la differenza di trattamento «appare del tutto sfornita di ragionevole giustificazione», perchè gli autori delle dichiarazioni in questione possono assumere una posizione processuale diversa a seconda che perman-

ga il *simultaneus processus* ovvero la loro posizione sia separata dalle altre in forza di vicende o di scelte del tutto accidentali e contingenti, che non possono riverberarsi sul regime di utilizzazione delle prove raccolte. Ha rilevato infatti la Corte che l'unione o la separazione delle posizioni può discendere da scelte processuali dell'imputato (adozione di un rito speciale), o da scelte del magistrato (maturità delle indagini nei riguardi di taluno e non di altri), o da eventi del tutto casuali (legittimo impedimento di un coimputato o di un suo difensore). Ed ha concluso che in presenza di procedimenti «potenzialmente soggetti a trattazione cumulativa, la circostanza che al *simultaneus processus* non si addivenga per qualsiasi causa non può ragionevolmente mutare il regime di leggibilità in dibattimento (e quindi di utilizzabilità ai fini della decisione) delle dichiarazioni rese durante le indagini preliminari dagli imputati di detti procedimenti».

La Corte, in conseguenza, ha eliminato la «palese irragionevolezza» rimodellando il comma 2 dell'articolo 513 sulla linea del comma 1: se le dichiarazioni del coimputato che tace possono essere lette, lo stesso deve accadere per l'imputato «connesso».

3. Una risistemazione della materia, che voglia recuperare il diritto di difendersi contraddicendo, deve perciò agire nel senso inverso, vale a dire adattando il comma 1 all'impianto originario del comma 2.

Il comma 2 dell'articolo 513 già scandisce una distinzione di ruoli e di regime processuale tra il coimputato e l'imputato «connesso», poichè il primo può rifiutarsi di comparire nel dibattimento ed il secondo, invece, vi può essere costretto: con ciò evidenziando quella veste di «testimone improprio» che ha il coimputato «connesso», il quale versa nel processo delle dichiarazioni che non sono a propria discolta (articolo 65, comma 2), ma che valgono, o possono valere, come elementi di prova a carico di altri.

Posto che, in sostanza, il coimputato (così come l'imputato «connesso») è portatore nel processo di conoscenze utilizzabili *in rem alienam*, si tratta allora di portare a

conseguenze ulteriori questa veste di «testimone improprio», parificandola ancora di più a quella del testimone in senso tecnico: come quest'ultimo è tenuto a sottoporsi all'esame dibattimentale, e non può avvalersi di alcuna facoltà di non rispondere, altrettanto deve accadere a proposito del coimputato e dell'imputato «connesso», i quali non rendono dichiarazioni *in rem propriam*. E poichè non è possibile addivenire, anche nei confronti di questi ultimi, ad una sanzione di tipo penale per reticenza, si può e si deve prospettare una doppia modifica di tipo processuale, nel senso di rendere obbligatoria la presenza anche del coimputato (con gli opportuni adattamenti alla disciplina già presente nell'articolo 490, e sulla falsariga di quanto già previsto nell'articolo 396 del codice), e altresì di affermare la non utilizzabilità diretta delle dichiarazioni rese in precedenza, qualora esse non siano filtrate attraverso il contraddittorio dibattimentale.

In tal modo si perfeziona il principio ricordato all'inizio del paragrafo 2: come l'imputato non è arbitro di mutare il regime di utilizzabilità delle proprie dichiarazioni anteriori attraverso l'esercizio di scelte processuali che pur gli competono, così il coimputato o l'imputato «connesso» non è libero di sottrarsi alla soggezione di giustizia che grava su di lui quando versa in giudizio elementi di prova a carico di altri.

4. Il problema, tuttavia, non può ridursi in questi termini. È nota e dibattuta la difficoltà di sceverare le dichiarazioni che l'imputato rende in causa propria da quelle che hanno riflessi sulla posizione di altra persona, dato l'intreccio che spesso le collega. Ed è per questa ragione che nemmeno il nuovo codice ha sciolto l'ambiguità dell'imputato-testimone, di cui all'articolo 210.

Una possibile soluzione può essere rinvenuta, in via empirica e non dommatica, affrontando il nodo nel suo momento terminale: se il giudice intende utilizzare la dichiarazione dell'imputato connesso come elemento di prova a carico (o anche a favore) di una persona diversa, tale dichiarazione deve essere stata versata in contraddittorio dibattimentale. In tal modo non si defi-

nisce a priori quali siano le dichiarazioni *in rem alienam*, ma si muove dall'effetto utilizzatorio. La parte che ha interesse sa che il giudice non potrà valutare le dichiarazioni già presenti nel fascicolo del pubblico ministero se queste non verranno sottoposte al contraddittorio dibattimentale, e quindi farà in modo che ciò avvenga se se ne vuole servire. In tal modo si può prescindere da una sistemazione teorica del fenomeno, e affidare la risposta all'empiria processuale (una distinzione in tal senso si rinviene già nella lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 392).

Per converso il coimputato o l'imputato connesso rimangono liberi di rispondere o meno, ovvero di rispondere a talune domande e non ad altre, poichè solo ad essi compete di valutare se un certo tema interferisce o meno con il loro diritto di difesa: ma se essi si avvalgono di tale diritto la dichiarazione anteriore non può essere automaticamente letta, e quindi non può entrare a far parte degli elementi utilizzabili.

5. Ma il problema non è ancora risolto. È possibile infatti che il coimputato o l'imputato «connesso» versino in una effettiva impossibilità di comparire nel dibattimento, ovvero di comparirvi utilmente (ad esempio per sopravvenuta infermità mentale).

In tal caso la situazione deve essere inquadrata nella regola ordinaria secondo la quale la sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell'atto giustifica l'utilizzazione del verbale anteriore. Spetterà al giudice, come di consueto, valutare se l'impossibilità sia reale e se sia momentanea o definitiva ed insuperabile. La problematica, insomma, non pone speciali difficoltà, essendo regolata dal principio generale di conservazione di cui all'articolo 512.

6. Rimane, peraltro, un ulteriore delicato problema. Nella misura in cui si parificano tendenzialmente il coimputato e l'imputato «connesso» al testimone, occorre evitare altre irragionevoli disparità di trattamento tra queste figure.

Il testimone che in dibattimento «omette, in tutto o in parte, di rispondere sulle circostanze riferite nelle precedenti dichiarazioni» non solo incorre in sanzioni penali per

reticenza (il che non può essere applicato al coimputato od all'imputato connesso, per tutela del loro diritto di difesa), ma sconta altresì un regime processuale particolare, vale a dire soggiace alle contestazioni mosse sulla base delle precedenti dichiarazioni (articolo 500, comma 2-*bis*), e una volta procedutosi alla contestazione, le dichiarazioni utilizzate per muoverla «possono essere valutate dal giudice per stabilire la credibilità della persona esaminata» (articolo 500, comma 3).

È inevitabile ritenere che anche il coimputato e l'imputato connesso soggiacciano ad analoga disciplina: se così non fosse, infatti, si verserebbe in una diversa e non ragionevole disparità di trattamento, poichè una medesima entità concettuale (un elemento di prova, a carico o a favore, nei confronti di taluno) entrerebbe oppure no a far parte degli elementi utilizzabili a seconda di un fatto accidentale, quale il provenire da un testimone in senso proprio ovvero da un soggetto che la legge ha dichiaratamente voluto equiparare al testimone, proprio per valorizzare il contraddittorio dibattimentale.

In altri termini, posto che il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 356, nel modificare l'articolo 500 del codice di procedura penale, ha stabilito una disciplina generale relativa alla utilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali contenute nel fascicolo del pubblico ministero, attraverso la mediazione delle contestazioni, non appare ragionevole sottrarre a tale disciplina le dichiarazioni del coimputato e dell'imputato connesso, una volta che le si è volute equiparare a quelle del testimone.

Pertanto, una volta che si sia avuta la presenza (se del caso coatta) del coimputato o dell'imputato connesso nel dibattimento, ed una volta che si sia sancita l'inutilizzabilità delle loro dichiarazioni anteriori nel caso che essi si avvalgano della facoltà di non rispondere, è corretto estendere anche alle loro dichiarazioni dibattimentali il regime di cui all'articolo 500, con un'unica eccezione: la non applicabilità dell'articolo 500, comma 2-*bis*, che prevede la possibilità

di procedere alle contestazioni (ed al conseguente utilizzo mediato) anche quando il teste rifiuta di rispondere. La specificità della posizione del coimputato e dell'imputato connesso (non sanzionabili per reticenza) giustifica il diverso regime processuale, e rende ancora più significativa la tutela del diritto al contraddittorio quando esso si esplica nei loro confronti.

7. La soluzione proposta fa ricadere sul processo, anzichè sull'accusato, il costo della mancata risposta nel dibattimento da parte dell'accusatore. È una formula che risponde a scelte di civiltà giuridica e che è in linea con l'articolo 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, ma che rischia di penalizzare gravemente la pubblica accusa di fronte a scelte di «silenzio» delle sue legittime fonti di prova.

È pertanto necessario riequilibrare le aspettative delle parti processuali, riconoscendo al pubblico ministero un più ampio accesso all'incidente probatorio, e cioè a quell'istituto che tutela ad un tempo sia l'assicurazione degli elementi di prova raccolti, sia il contraddittorio nella formazione della prova.

A tal fine si ritiene appropriato consentire al pubblico ministero l'utilizzo dell'incidente probatorio sostanzialmente senza limita-

zioni, quando si tratta delle persone di cui all'articolo 210, essendo, a questo punto, scelta strategica a lui affidata il ricorso all'incidente probatorio in presenza di una fonte di prova fisiologicamente «a rischio» di mancata convalida dibattimentale.

La sanzione processuale dell'inutilizzabilità non può non avere questo correttivo, sotto pena della dispersione di elementi di prova in conseguenza dell'atteggiamento di un soggetto processuale.

8. Conclusivamente: la posizione del coimputato viene attratta nell'orbita dell'imputato connesso, e parificata alla stessa sotto il profilo della «servitù di giustizia» dell'obbligo di comparire; per l'imputato connesso viene ripristinato l'onere di rispondere, sotto pena di non utilizzabilità delle dichiarazioni anteriori (e la parificazione delle situazioni si sottrae a censure di incostituzionalità); il coimputato non viene leso nel suo diritto di difesa, poichè spetta pur sempre a lui scegliere se rispondere o meno; se l'esame in contraddittorio ha luogo, le dichiarazioni dibattimentali soggiacciono alla ordinaria disciplina di cui all'articolo 500, con esclusione del loro utilizzo, anche a fini di contestazione, in caso di mancata sottoposizione all'esame; contro tale eventualità il pubblico ministero può cautelarsi mediante una più ampia facoltà di ricorso all'incidente probatorio.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Nell'articolo 513 del codice di procedura penale dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Qualora il coimputato sia contumace o assente, o rifiuti di sottoporsi all'esame, ovvero si avvalga in tutto o in parte della facoltà di non rispondere, non possono essere utilizzate come elementi di prova nei confronti di altra persona le dichiarazioni da lui precedentemente rese al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria per delega del medesimo».

Art. 2.

1. Nell'articolo 513 del codice di procedura penale dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Se le persone indicate nell'articolo 210 si avvalgono in tutto o in parte della facoltà di non rispondere, non possono essere utilizzate come elementi di prova nei confronti di altra persona le dichiarazioni da esse precedentemente rese al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria per delega del medesimo.

2-ter. Alle dichiarazioni rese nel dibattimento dalle persone di cui al presente articolo si applicano i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 500».

Art. 3.

1. All'articolo 490 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

«2. Il giudice può tuttavia disporre, a richiesta di parte o d'ufficio, l'accompagnamento coattivo del coimputato anche al fine di sottoporlo all'esame, quando il medesimo

ha reso dichiarazioni che possono essere utilizzate come elementi di prova nei confronti di altra persona».

Art. 4.

1. La lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 392 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

«*c)* all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri, quando ricorre la circostanza di cui alla lettera *a)*, ovvero quando il pubblico ministero comunque ritenga che tale persona possa sottrarsi all'esame dibattimentale;».

2. La lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 392 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

«*d)* all'esame delle persone indicate nell'articolo 210, quando ricorre la circostanza di cui alla lettera *a)*, ovvero quando il pubblico ministero comunque ritenga che tali persone possano sottrarsi all'esame dibattimentale».

